



Prefettura dell'Aquila

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 55465 il 12.8.2026, con la quale il Presidente della ASD "Ciclo C.R.A.L. L'Aquila" ha chiesto all'Amministrazione Provinciale l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata "10° Gran Fondo Città dell'Aquila" in programma **domenica 13 settembre 2026, dalle ore 8.30 alle ore 14.30** e a questa Prefettura la sospensione temporanea della circolazione stradale in occasione del transito dei partecipanti lungo un percorso di strade ricadenti sui territori dei Comuni di L'Aquila, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli e Ocre;

Considerato che la competizione è distinta in due differenti percorsi:

- a) **"Granfondo";**
- b) **"Mediofondo";**

secondo l'itinerario e le crono-tabelle allegate al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 55587 Categ.A.4. Gab del 27.8.2026, acquisita al prot. n. 59108 in pari data, con la quale la **Questura** dell'Aquila ha espresso il nulla osta per i profili specifici di ordine e sicurezza pubblica;

VISTA la nota prot. 59/37-4-2026 del 21.8.2026, con la quale il **Comando Provinciale dei Carabinieri**, conformemente a quanto rappresentato dalla Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, ha evidenziato una serie di criticità connesse allo svolgimento della manifestazione ciclistica in argomento, legate principalmente alla necessità di impiegare un cospicuo numero di operatori per garantire i servizi di viabilità e presidiare le numerose intersezioni presenti lungo il tracciato;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 60143 del 3.9.2026, con la quale Presidente della ASD "Ciclo C.R.A.L. L'Aquila" ha rappresentato, in merito alle criticità segnalate dalla Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, che nel territorio del Comune di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo saranno impiegati n. 48 operatori a presidio delle intersezioni stradali, comprese le rotatorie segnalate che saranno presidiate ciascuna da almeno due operatori ASA;

VISTA la successiva nota prot. 46/47-5/2026, acquisita al prot. n. 60527 in data 4.9.2026, con la quale il **Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo** ha espresso il Nulla Osta di competenza allo svolgimento della manifestazione in parola, atteso che, dalla valutazione della documentazione ulteriormente fornita, è emerso che l'organizzatore ha predisposto un idoneo servizio di viabilità con sufficiente personale impiegato a presidio delle intersezioni stradali, comprese le rotatorie;

VISTA la nota prot. 59/37-12/2026, acquisita al prot. n. 61088 dell'8.9.2026, con la quale il **Comando Provinciale dei Carabinieri**, valutati gli ulteriori elementi forniti dalla Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, ha rappresentato che non emergono situazioni ostative alla temporanea sospensione della circolazione lungo il percorso stradale interessato dalla manifestazione ciclistica in argomento;

VISTA la nota prot. 115076 del 25.8.2026, acquisita al protocollo n. 58231 in pari data, con la quale la **Sezione Polizia Stradale di L'Aquila** ha espresso parere favorevole alla sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione, come di seguito: "risulta indispensabile stabilire una tempistica massima di chiusura di 25 minuti, come nella scorsa edizione, fino alla deviazione di Rocca di Cambio e di 15 minuti per ogni sub gara con obbligo di riapertura in



Prefettura dell'Aquila

presenza di ritardo tra le due superiore a 20-30 minuti, quindi con una chiusura massima pari a 50-60 minuti”;

VISTO il provvedimento prot. 23239 del 2.9.2026, acquisito al prot. n. 59988 in pari data, che forma parte integrante del presente decreto, con il quale l'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila** – Settore Viabilità - ha autorizzato il Presidente della Società A.S.D. Ciclo C.R.A.L. a organizzare ed effettuare la manifestazione ciclistica in argomento, a condizione che vengano osservate le prescrizioni in esso indicate;

VISTA la nota 803088 del 1.9.2026, acquisita al prot. n. 59958 in data 2.9.2026, con la quale l'**Anas – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise** - ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata “10° Gran Fondo Città dell'Aquila” in programma domenica 13 settembre 2026 lungo la SS 80 Dir “del Gran Sasso d'Italia”, la SS 696 “del Parco Regionale Sirente-Velino” e la SS 17 “dell'Appennino Abruzzese” nei tratti indicati nella richiesta;

VISTO che, in riscontro alle richieste di questo Ufficio a tutti gli Enti, Amministrazioni e Comandi coinvolti, non sono stati comunicati motivi ostativi alla incolumità e alla sicurezza pubblica suscettibili di pregiudicare il regolare svolgimento della gara;

VISTA la L. n. 58 del 9 aprile 2025, recante “*Modifiche all'articolo 9 del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada*” riguardante i commi 1, 2, 7 bis e 9 dell'art. 9 del Codice della Strada;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 in data 08.05.2025;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa Provincia;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 Codice della Strada;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per **domenica 13 settembre 2026**, per lo svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata “10° Gran Fondo Città dell'Aquila” in programma dalle ore 8.30 alle ore 14.30, lungo il percorso di gara interessante i territori dei Comuni di L'Aquila, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli e Ocre secondo l'itinerario e le crono-tabelle allegate al presente provvedimento, **con le modalità di seguito indicate:**

1. **Dalla partenza e fino alla deviazione di Rocca di Cambio**, in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della sospensione in ciascun punto del tratto non potrà essere superiore a 25 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.



Prefettura dell'Aquila

2. **Dalla deviazione di Rocca di Cambio** la durata della sospensione in ciascun punto del tratto non potrà essere superiore a 50 minuti così articolati:

a) Per la **gara “Mediofondo”** fino all'arrivo a L'Aquila, la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "Fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della sospensione in ciascun punto del tratto non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente;

b) Per la **gara “Granfondo”** fino all'arrivo a L'Aquila, la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "Fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della sospensione in ciascun punto del tratto non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente;

c) Tra gli intervalli di sospensione delle due gare di cui sopra, la sospensione della circolazione non potrà avere durata superiore a 20 minuti (per una sospensione complessiva di 50 minuti), trascorsi i quali la circolazione al transito veicolare dovrà essere garantita e poi di nuovo sospesa con la tempistica accordata per ogni singola gara.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

D I S P O N E

Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del richiamato Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e a intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.



Prefettura dell'Aquila

La manifestazione dovrà essere scortata dai già menzionati organi ovvero, a supporto di essi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L'organizzazione è tenuta a predisporre un idoneo servizio a mezzo di proprio personale munito di segni di riconoscimento affinché tutto il percorso sia presidiato; ove necessario, l'Organizzazione garantirà la predisposizione di apposita segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa nonché di cartellonistica di segnalazione di percorsi alternativi, in modo che **tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione**; la segnaletica in parola non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

A tal fine, come previsto dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche “gli organizzatori devono rivolgere istanza di scorta ad uno degli organi di polizia stradale indicati dall’art. 12 del Codice della strada”, da individuare, per la manifestazione in argomento, nella Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli (cassonetti, cantieri edili ecc.) che potrebbero intralciare il percorso degli atleti e, ove necessario, alla illuminazione delle gallerie.

I Comuni interessati dal percorso di gara avranno altresì cura di predisporre, come disposto dal Sig. Questore di L'Aquila, ogni accorgimento utile alla vigilanza degli incroci e delle intersezioni, anche con l'ausilio di volontari di protezione civile per le attività consentite dall'ordinamento e dalle circolari emanate con riguardo al loro utilizzo; la progressiva sospensione del transito sarà disciplinata dalle Forze di Polizia.

I Sindaci interessati dovranno curare ogni aspetto di competenza derivante dalla presente ordinanza, dando la massima pubblicità al provvedimento, anche avvalendosi degli idonei mezzi di informazione.

I Sindaci dovranno altresì provvedere a informare i gestori dei servizi di trasporto delle limitazioni alla circolazione derivanti dalla presente ordinanza e di fornire adeguata e tempestiva informazione, anche attraverso le associazioni di categoria, agli allevatori insistenti lungo il percorso di gara e ai proprietari di animali d'affezione, di prestare ogni accortezza per evitare che animali vaganti interferiscano sul tracciato della manifestazione.

Il presente provvedimento è notificato alle Forze di Polizia e alle Polizie Municipali/Locali per la sua esecuzione e a tutti gli Enti interessati.

L'Aquila, data del protocollo

p. Il Prefetto
Il Capo di Gabinetto
Dott. Giuseppe Girolami



Prefettura dell'Aquila

- Questura
- Comando Provinciale Carabinieri
- Sezione Polizia Stradale
- Provincia
- Anas
- Comune di L'Aquila
- Comune di Scoppito
- Comune di Tornimparte
- Comune di Lucoli
- Comune di Rocca di Cambio
- Comune di Rocca di Mezzo
- Comune di Ovindoli
- Comune di Ocre
- ASD Ciclo Cral L'Aquila